



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del
Corpo

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I – Gabinetto del
Capo Dipartimento

Oggetto: Misure in materia di sostegno alle famiglie per l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Si fa seguito alle circolari di questa Direzione Centrale adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, per evidenziare che il Legislatore, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, ha emanato, con il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, ulteriori particolari misure di sostegno alle famiglie.

Al riguardo, si richiamano, per la parte di competenza di questa Direzione Centrale, le principali disposizioni che interessano il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, compatibilmente con i compiti e le funzioni svolte (v. Circolare del Capo del Corpo prot.n. 7077 del 07 aprile 2020)

Lavoro agile

L'art. 22 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “ *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno dei lavoratori ed imprese*” ha apportato significative modifiche all'art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020 in materia di “*Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici*”.

In particolare, al comma 1, ha previsto che per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte **del periodo corrispondente al collocamento in quarantena del figlio convivente minore di anni sedici**, che sia disposto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatti con casi positivi verificatisi in situazioni specificatamente individuate:

- all'interno del plesso scolastico;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
- all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica.

Congedi

A) Articolo 21 bis del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104

Il medesimo articolo 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 3, prende in esame una ulteriore fattispecie, ossia l'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, sempre per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

La norma, infatti, prevede che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alle ipotesi sopra illustrate, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro **per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici**, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

In caso di **figli di età compresa fra quattordici e sedici anni**, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

A tali congedi straordinari si applica un diverso trattamento giuridico-economico a seconda dell'età del figlio:

- se minore di anni quattordici, è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa indicati dal comma 7 del medesimo articolo 21 bis del Decreto Legge n. 104/2020, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- se ha una età compresa fra i quattordici anni e sedici anni, non si ha diritto alla corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

B) Art. 13 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149

L'art. 13 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 disciplina l'istituto del "*Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado*"

In particolare, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della Salute, in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i genitori lavoratori dipen-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

denti possono, alternativamente tra loro, astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa indicati dal comma 4 del suddetto art. 13 Decreto Legge 9 novembre n. 149, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lvo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio in questione è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

In ogni caso, la fruizione dei congedi richiamati dalla presente circolare non è consentita nelle giornate in cui l'altro genitore svolge, anche ad altro titolo, lavoro agile, o sia libero da impegni lavorativi.

Si fa riserva di illustrare eventuali ulteriori disposizioni che possono presentare profili di interesse per questo Dipartimento.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. ad assicurare piena diffusione della presente circolare tra il personale in servizio presso codeste Direzioni, Comandi ed Uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos

Vice Prefetto
Pacchiarotti